

Copia

COMUNE DI DONNAS
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Verbale di Deliberazione
Del Consiglio Comunale N. 21

OGGETTO :

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DEFINIZIONE TERMINI E MODALITA' DI VERSAMENTO.-

L'anno **duemilaquattordici** addì **ventitre** del mese di **giugno** alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari convocato per DETERMINAZIONE DEL SINDACO con avvisi scritti e notificati a ciascun consigliere dal Messo Comunale si e' riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale nelle seguenti persone:

COGNOME e NOME	PRESENTE
FOLLIOLEY AMEDEO - Sindaco	Si
BINEL GRAZIANO - Vice Sindaco	Si
CHENUIL DAVID - Consigliere	Si
CHENUIL WALTER - Consigliere	Si
CHERAZ LEANDRO - Consigliere	Si
FOLLIOLEY FERRUCCIO - Consigliere	Si
MAOLET FRANCESCO - Consigliere	Si
MARRA FABIO - Consigliere	Si
NICCO SILVIA - Consigliere	Si
PRAMOTTON GIULIANO - Consigliere	Si
PRAMOTTON ROBERTA - Presidente	Si
BOSCHETTI MARIO - Consigliere	Si
NICCO ELVIRA - Consigliere	Si
SIMONCELLO LAURA - Consigliere	Giust.
VUILLERMOZ FRANCO - Consigliere	Si
Totale Presenti:	14
Totale Assenti:	1

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Suppl. GAIDO DARIO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor PRAMOTTON ROBERTA nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO : TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DEFINIZIONE TERMINI E MODALITA' DI VERSAMENTO.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), finalizzata alla copertura dei costi per i servizi indivisibili, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 681 della L. 147/2013, la TASI per gli immobili diversi dall'abitazione principale del possessore viene a gravare non soltanto sul proprietario/titolare di diritto reale sull'immobile, ma anche sul detentore, in percentuale che deve essere definita a livello regolamentare da parte del Comune, in quanto le due obbligazioni tributarie hanno natura autonoma;

CONSIDERATO altresì che l'art. 1, comma 688 della L. 147/2013, nella sua versione iniziale approvata nell'ambito della Legge di stabilità 2014 stabiliva che il versamento della TASI e della TARI avrebbe dovuto essere effettuato nel numero di rate ed alle scadenze stabilite da ogni Comune a livello regolamentare, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI;

CONSIDERATO che, alla luce di tali disposizioni, il Comune di Donnas, con deliberazione consiliare n. 3 del 28/04/2014, ha approvato i regolamenti di disciplina della IUC ed, in particolar modo, della TASI e con precedente deliberazione di Giunta n. 23 del 03/04/2014, ha approvato le aliquote e le tariffe di detta imposta stabilendo, tra l'altro, che, in caso di immobile utilizzato da un soggetto terzo rispetto al possessore, la quota applicabile al detentore sarà pari al 30%;

DATO ATTO che l'art. 13 comma 1 del regolamento TASI prevede che la quota a carico dell'occupante (detentore) sia riscossa dal Comune a seguito di avvisi di pagamento bonari inviati all'utente nell'ambito del provvedimento di riscossione della TARI (Tassa sui rifiuti);

VISTO l'art. 1 comma 688, come modificato dal D.L. 6 marzo 2014, convertito in L. 2 maggio 2014 n. 68, il quale stabilisce che:

- 1) il versamento della TASI non deve più essere effettuato nei termini stabiliti dal Comune, bensì nei termini individuati dall'art. 9, comma 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e, quindi, alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre;
- 2) con riferimento al solo anno 2014 è stato introdotto un regime provvisorio, in base al quale il versamento della TASI avrebbe dovuto essere eseguito nei seguenti termini:
 - per gli immobili diversi dall'abitazione principale, il versamento della prima rata deve essere effettuato entro il 16 giugno 2014, facendo riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676 (1 per mille, senza peraltro specificare in quali quote dividere tra possessore e detentore), salvo il caso in cui, alla data del 31 maggio 2014, sia stata pubblicata sul sito del Ministero delle Finanze (con invio da effettuare esclusivamente in via telematica entro il 23 maggio 2014) la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, in tal caso da applicare sin dall'acconto, mentre il versamento della rata a saldo della TASI

dovuta per l'intero anno dovrà essere eseguito a conguaglio entro il 16 dicembre 2014, sulla base delle deliberazioni del Consiglio comunale adottate entro il 21 ottobre 2014 e pubblicate entro il 28 ottobre 2014 sul sito del Ministero delle Finanze;

- per gli immobili adibiti ad abitazione principale, il versamento della TASI dovrà essere effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, sulla base delle deliberazioni del Consiglio comunale adottate entro il 21 ottobre 2014 e pubblicate entro il 28 ottobre 2014 sul sito del Ministero delle Finanze, salvo nuovamente il caso in cui, alla data del 31 maggio 2014, sia stata pubblicata sul sito del Ministero delle Finanze la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, in tal caso da applicare sin dall'acconto, con versamento della rata a saldo da eseguirsi entro il 16 dicembre 2014, sulla base delle deliberazioni del Consiglio comunale adottate entro il 21 ottobre 2014 e pubblicate entro il 28 ottobre 2014 sul sito del Ministero delle Finanze;

1. RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 52 in data 10 giugno 2014 e preso atto di quanto dalla stessa deliberato e, in particolare, che la stessa ha proposto al Consiglio comunale:

- in conformità alla scelta operata il 28 aprile 2014 ed in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 688 della L. 147/2013, così come modificato dal D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, che il versamento della TASI dovuta dai detentori dovrà intervenire in occasione della scadenza del 31 ottobre 2014 fissata per il pagamento dell'acconto TARI, e che ai contribuenti tenuti a tale adempimento verrà trasmesso apposito avviso di pagamento dall'Ufficio Tributi del Comune;
- di confermare, pertanto, che, ai sensi di quanto innanzi deliberato, la scadenza della TASI per i contribuenti del Comune di Donnas interverrà nei termini fissati dal Legislatore soltanto per quanto riguarda il tributo dovuto dai possessori, che dovranno provvedere in autoversamento alla determinazione dell'importo dovuto, alle scadenze attualmente fissate al 16 giugno per l'acconto ed al 16 dicembre per il saldo;
- di stabilire che, ai sensi di quanto sopra deliberato, non verranno comunque applicate sanzioni nei confronti dei possessori di immobili che dovessero provvedere ad effettuare in modo non corretto il versamento della prima rata della TASI dovuta per l'anno 2014, ove la regolarizzazione del versamento del tributo complessivo dovuto avvenga entro la scadenza per il versamento del saldo;
- di stabilire che l'esonero dalle sanzioni non si applicherà tuttavia nei confronti dei possessori di immobili che dovessero omettere completamente il versamento della TASI dovuta per l'anno 2014.

RITENUTO che tale provvedimento, per quanto non applicabile al Comune di Donnas, nella parte in cui ha previsto lo spostamento al 16 dicembre 2014 della TASI dovuta sull'abitazione principale ed i relativi immobili equiparati, non risolva – con riferimento a tutti gli altri fabbricati imponibili ai fini TASI – il problema generato dalla definizione di termini di pagamento dello stesso tributo stabiliti a livello normativo, in analogia con quelli dell'IMU, che appaiono adeguati solo in relazione ai possessori degli immobili soggetti a TASI, ma non nei confronti dei detentori tenuti al versamento di una quota dello stesso tributo;

RITENUTO infatti che le modalità di pagamento della TASI non possano essere assimilate completamente a quelle dell'IMU, in quanto, se è vero che, per quanto riguarda la quota di tributo dovuta dal possessore, il Comune potrà limitarsi a indicare – nell'ambito dell'informativa IMU – l'aliquota applicabile e la percentuale di spettanza del proprietario/titolare di diritto reale (nei cui confronti la TASI costituirà sostanzialmente una sorta di IMU aggiuntiva), al contrario tale modalità di versamento non potrà essere applicata per il pagamento della quota di tributo dovuta dal detentore, cui dovrà essere comunicato l'importo della somma da versare a tale titolo, in quanto non appare corretto prevedere che il conteggio della TASI venga rimesso

all'autoliquidazione da parte del detentore, che potrebbe non essere a conoscenza del valore imponibile dell'immobile utilizzato, né tanto meno del meccanismo di calcolo della TASI, quale imposta sostanzialmente patrimoniale;

RITENUTO pertanto che, pur a fronte delle modifiche normative introdotte in sede di conversione del D.L. 16/2014, il Comune possa modificare parzialmente la previsione relativa ai termini di versamento della TASI, prevedendo a livello regolamentare che, mentre la TASI dovuta dal possessore potrà essere versata in autoliquidazione alle scadenze previste per l'IMU, la TASI eventualmente dovuta dal detentore dovrà invece essere riscossa unitamente alla TARI, a fronte di apposito avviso di pagamento da trasmettersi da parte del Comune;

RITENUTO infatti che, sotto questo profilo, il Comune possa legittimamente derogare alla disposizione normativa che individua le scadenze e le modalità di pagamento della TASI, distinguendo la posizione del possessore (tenuto all'autoversamento nei termini di pagamento dell'IMU) da quella del detentore, tenuto al versamento su richiesta da parte del Comune, unitamente al pagamento della TARI, a fronte del fatto che tale modifica dei termini di pagamento viene adottata esclusivamente per semplificare le modalità di calcolo del tributo da parte del contribuente, al fine di evitare la commissione di errori che finirebbero in ogni caso per costituire un aggravio per l'attività dell'ufficio in sede di rettifica dei versamenti effettuati;

RITENUTO che, per ovviare a tali difficoltà, si renda quindi opportuno stabilire che il versamento della TASI dovuta dal detentore dovrà essere effettuato alle scadenze previste per il pagamento della TARI, a fronte della trasmissione da parte del Comune di un avviso di pagamento contenente:

- l'indicazione della percentuale di imposta addebitata all'utilizzatore;
- gli estremi catastali degli immobili utilizzati per cui è stata quantificata l'imposta dovuta;
- l'importo dovuto a titolo di TASI, distinto da quello dovuto a titolo di TARI;
- i termini di versamento e, per limitare al massimo la commissione di errori da parte del contribuente, l'allegazione dei modelli di pagamento precompilati, come normalmente succede in sede di riscossione del tributo sui rifiuti e come risulta ancora previsto dal comma 689 della L. 147/2013;

CONSIDERATO che la legittimità della scelta adottata dal Comune trova riscontro nel fatto che l'art. 1, comma 689 della L. 147/2013 non è stato modificato dal D.L. 16/2014 e continua a prevedere «*l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori*», per garantire il versamento non solo della TARI ma anche della TASI;

CONSIDERATO che la TASI costituisce un'entrata di competenza esclusivamente comunale, per cui, non sussistendo esigenze di cassa che rendano strettamente necessario procedere all'incasso della TASI dovuta dai detentori nei termini previsti per legge, il suo differimento non comporta nessuna conseguenza né a livello di entrate erariali, né tanto meno determina danno economico per il Comune, in quanto il ritardato incasso di tali somme, che peraltro costituiscono una parte relativa del gettito TASI, è ampiamente compensato dalla minore attività che l'Ufficio Tributi dovrà effettuare in sede di controllo dei versamenti;

CONSIDERATO che la scelta del Comune di disattendere l'indicazione normativa con riferimento ai termini di versamento della TASI deve essere adottata nell'ambito di un provvedimento consiliare di natura regolamentare;

VALUTATA pertanto l'opportunità, in deroga a quanto stabilito dall'art. 1, comma 688 della L. 147/2013, così come modificato dal D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, e al fine di procedere all'invio degli avvisi di pagamento ai contribuenti, di prevedere che il versamento della TASI

dovuta dai detentori dovrà intervenire in occasione delle scadenze fissate per il pagamento della TARI, che verranno comunicate ai contribuenti tenuti a tale adempimento con apposito avviso di pagamento che verrà trasmesso dall'Ufficio Tributi del Comune;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Procedimento;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 3 e 27 del Regolamento regionale n. 1/1999;

VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla legittimità del provvedimento, ai sensi dell'art. 3, co. 4, della L.r. n. 22/2010;

CON VOTAZIONE espressa in forma palese, per alzata di mano, nei seguenti risultati:

Presenti n. 14

Assenti n. 1 (Giustifica l'assenza la sig.ra Simoncello Laura)

Votanti n. 14

Voti favorevoli n. 14

Voti contrari n. ===

Astenuti n. ===

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE ed approvare tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto;
2. DI APPROVARE, in conformità alla scelta operata il 28 aprile 2014 ed in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 688 della L. 147/2013, così come modificato dal D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, che il versamento della TASI dovuta dai detentori dovrà intervenire in occasione della scadenza del 31 ottobre 2014 fissata per il pagamento dell'acconto TARI, e che ai contribuenti tenuti a tale adempimento verrà trasmesso apposito avviso di pagamento dall'Ufficio Tributi del Comune;
3. DI CONFERMARE, pertanto, che, ai sensi di quanto deliberato al punto 2), la scadenza della TASI per i contribuenti del Comune di Donnas interverrà nei termini fissati dal Legislatore soltanto per quanto riguarda il tributo dovuto dai possessori, che dovranno provvedere in autoversamento alla determinazione dell'importo dovuto, alle scadenze attualmente fissate al 16 giugno per l'acconto ed al 16 dicembre per il saldo;
4. DI STABILIRE che, ai sensi di quanto deliberato al punto 3), non verranno comunque applicate sanzioni nei confronti dei possessori di immobili che dovessero provvedere ad effettuare in modo non corretto il versamento della prima rata della TASI dovuta per l'anno 2014, ove la regolarizzazione del versamento del tributo complessivo dovuto avvenga entro la scadenza per il versamento del saldo;
5. DI STABILIRE che l'esonero dalle sanzioni non si applicherà tuttavia nei confronti dei possessori di immobili che dovessero omettere completamente il versamento della TASI dovuta per l'anno 2014;
6. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, anche mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune.-

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to PRAMOTTON ROBERTA

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPL.
F.to GAIDO DARIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Ai sensi dell'articolo 52 BIS della L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni).
Affisso all'Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi dal 24/06/2014 al 09/07/2014.

Donnas li, 24/06/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GAIDO DARIO

Ai sensi dell'articolo 52 ter della L.R. 54/1998 e successive modificazioni e integrazioni
DELIBERA ESECUTIVA DAL
24/06/2014.

Copia conforma all'originale.

Donnas, 24/06/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
